



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

Prot. n.P.

?

Cagliari,

> All'AGRIS – Agenzia regionale per la ricerca in
agricoltura
Commissario straordinario
Viale Adua, 2/c
07100 SASSARI

Oggetto: Applicazione art. 28 CCRL 2006/2009

Con riferimento alla nota del 29 giugno u.s. va premesso che il comma 2 dell'art. 32 della L.R. 8 agosto 2006, n. 13 dispone che "In sede di prima applicazione, al personale proveniente dal Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e dal Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari con rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria, continuano ad applicarsi gli stessi contratti fino all'adozione, nell'ambito della prima contrattazione collettiva regionale, di una compiuta disciplina adeguata alle attività ed alle tipologie lavorative del personale medesimo".

In sede di attuazione della norma il contratto collettivo regionale di lavoro 2006 – 2009 si è limitato ad operare l'inquadramento del personale dei Consorzi nell'ambito delle categorie regionali con decorrenza 1° agosto 2007. Ciò, a parere di questo Ufficio, non ha comportato l'automatica estensione da tale data di tutti gli istituti contrattuali, ma solo di quelli connessi al suddetto inquadramento (retribuzione base) mentre gli altri istituti del contratto regionale non connessi all'inquadramento retributivo potranno trovare applicazione con decorrenza dalla data di sottoscrizione del medesimo contratto, in un'ottica di continuità di rapporto di lavoro.

Ciò detto si rappresenta l'avviso di questo Ufficio in relazione ai singoli quesiti;

- 1) la retribuzione base deve essere adeguata dal 1° agosto 2007, restando gli altri istituti contrattuali regolamentati dal contratto regionale con decorrenza 9 ottobre 2008. Non si dovrà quindi procedere né alla compensazione delle ore lavorative previste dal CCNL (39

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

settimanali) rispetto a quelle previste dal CCRL (36 settimanali) né al recupero delle 5 giornate di permesso retribuito;

- 2) i buoni pasto saranno dovuti con decorrenza 9 ottobre 2008, nel limite di 100 annui; nulla sarà invece dovuto per il periodo pregresso;
- 3) per quanto concerne il numero di giorni di ferie da riconoscere al personale inquadrato ex art. 28, si reputa che al personale a tempo indeterminato presso il Consorzio per la frutticoltura in servizio alla data di entrata in vigore del CCRL 15 maggio 2001, in forza della continuità del rapporto di lavoro, possano applicarsi le previsioni previste dall'art. 39, comma 12 e quindi si possa a loro estendere - sempre con decorrenza 9 ottobre 2008 - la disciplina di cui al comma 1 dell'art. 23 del D.P.G. 116/90.

Il Direttore Generale

Giuseppe Manca